

STATUTO

Fondazione “Comunità Domenico Tardini”

ART.1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita la Fondazione “Comunità Domenico Tardini”, di seguito denominata Fondazione.

La Fondazione ha sede in Roma, via Domenico Tardini n.33.

La Fondazione utilizza nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale nell'acronimo Onlus.

La durata della Fondazione non ha limiti di tempo .

ART.2

FINALITA' E DESTINATARI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Ha come obiettivi primari lo svolgimento di attività nei settori della educazione, della istruzione, della promozione culturale e della ricerca scientifica.

Essa fa proprie l'idea del Cardinale Tardini che, ispirandosi alla parabola evangelica dei talenti, ha fondato nel 1946 Villa Nazareth per aiutare i giovani a prendere coscienza dei doni ricevuti e farli fruttificare con il fine che essi, a loro volta, ne partecipino la ricchezza agli altri.

La Fondazione propone un modello formativo che, nella fiducia dei tempi e della libertà di ciascuno, formi allo stile cristiano di vita, educhi al rispetto della persona e al valore della cultura, per un servizio agli altri.

I membri della Fondazione si impegnano a condividere questi ideali e a rendere i beneficiari partecipi della propria professionalità, responsabilità sociale e esperienza di vita.

La Fondazione si propone di fornire a titolo gratuito, previo il superamento di un concorso, a studenti delle scuole superiori e dell'università, nonché a giovani neolaureati, di elevate capacità e in situazioni socio-economiche svantaggiate, le condizioni e gli strumenti per portare a compimento gli studi e conseguire una elevata formazione culturale e professionale, con l'obiettivo del pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno e nella prospettiva che le opportunità ricevute siano messe al servizio degli altri.

ART.3

ATTIVITA'

Si considerano inerenti alle finalità della Fondazione le seguenti attività:

- a) la promozione e la conduzione di residenze per studenti e/o neolaureati, specializzandi o dottorandi, cui è offerta la possibilità di vivere in comunità e di usufruire dei servizi e delle strutture in esse operanti;
- b) l'istituzione di strutture decentrate con esperti che offrono assistenza e consulenze agli studenti e ai neolaureati che si ritiene più opportuno e proficuo che proseguano il proprio percorso formativo nei luoghi di origine o residenza. Essi usufruiscono dei servizi offerti dalla Fondazione con specifiche modalità. Vengono loro offerte sollecitazioni ed indicazioni per individuare ed utilizzare tutte le opportunità formative e culturali disponibili in loco; sono loro concessi adeguati contributi, anche finanziari, finalizzati alla loro formazione culturale e professionale;
- c) l'organizzazione di uno stabile e strutturato servizio di orientamento e di tutorato individuale, con la collaborazione di esperti nel campo psicopedagogico e di docenti universitari e con il coinvolgimento attivo di studenti anziani e di neolaureati;
- d) l'attivazione di corsi integrativi concernenti sia la specifica proposta formativa della Fondazione sia campi disciplinari e professionali a integrazione delle opportunità offerte dalle istituzioni universitarie;
- e) la promozione e l'organizzazione di cicli di lezioni, seminari, incontri didattici, conferenze anche con la partecipazione di personalità italiane e straniere del mondo della ricerca, della cultura, dell'arte, dello spettacolo, dell'imprenditoria, della politica e di altre manifestazioni di carattere culturale dirette all'arricchimento e all'interscambio culturale, formativo e professionale;
- f) l'erogazione di borse di studio per studenti delle scuole medie superiori, impegnati con grande profitto in una specifica vocazione culturale, che frequentino corsi di studio di particolare valenza formativa;
- g) l'organizzazione di viaggi e soggiorni di studio all'estero per i beneficiari dell'attività della Fondazione, anche mediante collaborazioni e scambi culturali con istituti universitari e scientifici sia italiani che di altri paesi;
- h) l'offerta di opportunità per i neolaureati di frequentare master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca presso università italiane e straniere anche mediante congrue borse di studio;
- i) la ricerca per i beneficiari di possibilità di stage professionali presso istituzioni, imprese e altri organismi italiani e stranieri;

j) la promozione della partecipazione a programmi di scambio, di ricerca e di collaborazione scientifica e culturale con organismi, istituzioni, scuole, università, istituti di ricerca di altri paesi;

k) la pubblicazione e la distribuzione di periodici e studi su supporto cartaceo o informatico inerenti alla attività di studio e di ricerca della Fondazione, permettendo un più ricco interscambio con quanti operano nel campo della formazione.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.4

PARTECIPANTI

Soggetti partecipanti della Fondazione sono i Fondatori e i Sostenitori.

Sono Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione della Fondazione, coloro che cooperano al suo sviluppo con la propria collaborazione e con personale contribuito finanziario.

Sono Sostenitori le persone fisiche, giuridiche o gli enti che contribuiscono con elargizioni in denaro o in beni materiali, immateriali e finanziari.

ART. 5

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- il fondo di dotazione iniziale;
- i beni mobili ed immobili e ogni altro contributo, erogazione e provento comunque pervenuti alla Fondazione;
- ogni altro incremento derivante da attività economiche, finanziarie, e patrimoniali svolte direttamente o indirettamente.

La Fondazione provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso i seguenti mezzi finanziari:

- a) fondo di dotazione iniziale;
- b) contributi dei fondatori e sostenitori;
- c) offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti per scopi sia generali sia particolari attinenti alle finalità statutarie;
- d) apporti economici riconosciuti da amministrazioni pubbliche;
- e) proventi derivanti dalle attività direttamente connesse con quelle istituzionali.

La Fondazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha altresì l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ed economico della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ART.7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

ART.8

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, dal quale viene nominato, e lo presiede.

Il Presidente nomina un Vicepresidente, all'interno del Consiglio di Amministrazione; può altresì nominare un Vicepresidente onorario senza diritto di voto.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio; può temporaneamente delegare l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti di sua competenza ad altro membro del Consiglio di amministrazione; adotta, in casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio nel più breve tempo e comunque non oltre la prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni suo potere e funzione dal Vicepresidente o, in assenza di questo ultimo, dal Consigliere di amministrazione più anziano.

Nel caso di impedimento grave, che comporti un periodo di protratta inattività, l'assunzione dei poteri da parte del Vicepresidente o, in assenza di questo ultimo, del Consigliere più anziano, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato fra i componenti del Consiglio di Amministrazione dal Presidente, con propria determinazione, che dovrà essere acquisita agli atti della Fondazione e formare oggetto di una delibera di presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di evidente utilità, ove il Presidente non vi abbia provveduto, dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La durata del Vicepresidente coincide con quella del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa determinazione del Presidente, che può fissare un più ridotto periodo di durata in carica.

Il Vicepresidente compie:

- gli atti o le categorie di atti individuati nella delega o procura rilasciatagli dal Presidente;
- anche a prescindere dal rilascio di delega o procura, tutti gli atti, nessuno escluso od eccettuato, di competenza del Presidente in caso di assenza o impedimento di questo ultimo, a norma del precedente articolo 8; in tale caso, il compimento dell'atto da parte del Vicepresidente costituisce piena prova di tali assenza o impedimento nei confronti dei terzi; nei casi di adozione atti o provvedimenti urgenti, il Vicepresidente riferisce al Consiglio nel più breve tempo e comunque non oltre la prima riunione successiva;
- gli atti o le categorie di atti che il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, affida - di volta in volta - alla sua persona.

In ordine a tutto quanto sopra, il Vicepresidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART.10

COMPOSIZIONE – FUNZIONAMENTO - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri che va da un minimo di nove ad un massimo di tredici, incluso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ai sensi dell'art. 8; dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio si rinnova con decisione presa a maggioranza dei componenti in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono il loro incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali previa approvazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente; può essere convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata con invito scritto, anche a mezzo posta elettronica, contenente l'indicazione delle materie da trattare, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione.

Le adunanze sono valide se è presente almeno la metà più uno dei membri in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Consiglio sono altresì valide se svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente – o, in sua vece, il Vicepresidente – e il segretario verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e solo ove il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, possano preventivamente accertare – ai fini del regolare svolgimento della riunione – l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In apposito registro si redige processo verbale delle riunioni, sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere incaricato della redazione.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:

- 1) stabilisce le direttive generali, i criteri e le priorità in ordine alla attività della Fondazione;
- 2) vigila e controlla l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
- 3) approva a maggioranza dei propri componenti il regolamento contenente le norme di attuazione del presente statuto che dovessero risultare necessarie;
- 4) gestisce i mezzi finanziari e patrimoniali della Fondazione;

5) approva il bilancio o il rendimento con il rendiconto consuntivo annuali e gli eventuali documenti allegati, nei termini di legge;

6) redige le scritture contabili e predispone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale;

7) provvede a ogni altro atto utile al perseguimento delle finalità della Fondazione ed in particolare delibera sul compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione.

Il Presidente o il Consiglio potranno invitare a partecipare alle riunioni consulenti o altri esperti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare singole sue funzioni e poteri ad uno o più componenti.

In tale ultimo ambito, in particolare, il Consiglio può attribuire al Vicepresidente il potere di compiere atti o categorie di atti, da esso stesso Consiglio deliberati, con il connesso potere di rappresentanza.

Il Consiglio ha altresì facoltà di nominare consigli scientifici, commissioni, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, nonché di affidare a singoli l'esecuzione di specifiche attività.

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Tutti i componenti sono scelti tra persone di adeguata professionalità, delle quali almeno il Presidente del Collegio dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dura in carica un triennio e può essere rieletto per una o più volte.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa, provvede alla verifica e al controllo della contabilità della Fondazione, dei suoi bilanci e stati patrimoniali, con tutte le facoltà ed i poteri di legge.

Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione.

Al Collegio può essere riconosciuto, su iniziativa del Presidente, un rimborso spese per l'attività svolta e per la responsabilità richiesta.

I componenti del Collegio dei Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove si trattino materie che rientrino nella specifica competenza dell'organo di controllo.

ART.12

MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

ART.13

ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Salva l'applicazione dell'art. 27 del codice civile, lo scioglimento o l'estinzione della Fondazione è deliberata del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Quando il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento, ne accerta la causa, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le regole di funzionamento nel caso di organo collegiale.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo, il patrimonio sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro che perseguano fini di pubblica utilità, il tutto in conformità al dettato normativo dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97. Sul progetto di devoluzione del patrimonio sarà sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, fatte salve eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge.

ART.14

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Presidente della Fondazione è a tempo indeterminato Sua Eminenza il Cardinale Achille Silvestrini.

Dopo di lui, la Presidenza ad interim è assunta dal Vicepresidente, fino alle determinazioni circa la nomina del nuovo Presidente.

ART.15

DISPOSIZIONI GENERALI

Le attività di cui all'art. 2 del presente statuto sono svolte nei settori indicati dall'art.10, comma 1, lett. a), nn. 4,5,9 e 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali indicate negli artt. 3 e 5 del presente statuto sono svolte nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

Il rendiconto, il bilancio e le relative scritture contabili di cui agli articoli 6 e 9 del presente statuto sono redatti in conformità a quanto stabilito dall'art.25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi contemplata dall'art.25, comma 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

L'eventuale corresponsione di salari, stipendi ed altri emolumenti viene effettuata nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni generali del codice civile e le altre leggi regolatrici della materia.